

BILANCIO 2020: ADEMPIMENTI E REDAZIONE NOTA INTEGRATIVA

L'emergenza sanitaria ha comportato la necessaria revisione provvisoria di alcuni aspetti fondamentali nella redazione del bilancio 2020 predisponendo una serie di strumenti eccezionali per quanto riguarda gli aspetti civilistici, contabili e fiscali.

Nello specifico, il Legislatore ha introdotto le seguenti novità in materia di:

- sospensione degli ammortamenti;
- disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci;
- deroga al principio della continuità aziendale;
- rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni;
- deroga alla gestione ordinaria delle perdite d'esercizio.
- scadenze previste per approvazione e deposito bilancio

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Per tutti coloro che redigono il bilancio nel **rispetto dei principi contabili nazionali** è stata prevista una **sospensione degli ammortamenti**. È stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali. In sostanza, sia per i beni materiali che immateriali **il piano di ammortamento originario sarà**

prolungato di un anno e sarà obbligatorio destinare a una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.

Riguardo alla modalità di applicazione è possibile applicare la deroga:

- ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali;
- a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali;
- oppure all'intera voce di bilancio.

la società che si avvale della deroga prevista dalla norma deve fornire tutte le informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili nella Nota integrativa.

DISAPPLICAZIONE DELLA POSTERGAZIONE

L'art. 8 del decreto Liquidità disapplica le prescrizioni degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* ai finanziamenti effettuati nel **periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020** da parte dei soci ovvero da parte di chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore delle società.

In tal modo si permette ai **soci/soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di partecipare sullo stesso piano degli altri creditori sociali alla restituzione del proprio credito (finanziario).**

PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE

Con il decreto Rilancio (art. 38-*quater*, comma 2), il Legislatore è intervenuto introducendo una **deroga alla valutazione del principio di continuità, sospendendone nella sostanza la valutazione (su opzione) per gli esercizi 2019 e 2020.**

In particolare, la norma specifica che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Le modifiche introdotte per questa rivalutazione dei beni e partecipazioni d'impresa sono state riproposte dal legislatore per venire incontro alle società ed imprese, così profondamente colpite dai nefasti effetti economico-finanziari della pandemia Covid-19.

I soggetti che possono essere interessati dalla rivalutazione sono:

- le società a responsabilità limitata (S.R.L.);
- le società per azioni (S.p.A.);
- le società cooperative;
- gli enti, diversi dalle società, che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali.
- le società in nome collettivo (S.N.C.);
- le società in accomandita semplice (S.A.S.);
- le imprese individuali (o ditte individuali);
- gli enti non commerciali.

Possono essere oggetto di rivalutazione:

- le immobilizzazioni materiali (anche quelle non ammortizzabili come i terreni);
- le immobilizzazioni immateriali;
- le partecipazioni di controllo e di collegamento in altre società (il riferimento è all'art 2359 del Codice Civile per la definizione di ciò che è controllo o collegamento).

DEROGA ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLE PERDITE D'ESERCIZIO

Per quanto riguarda le perdite subite nell'anno 2020 il Legislatore ha previsto quanto segue:

- Nel caso in cui le **perdite superino un terzo del capitale ma nei limiti nel minimo legale previsto**, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale, non è l'esercizio immediatamente successivo (come da normativa a regime prevista dal Codice civile), ma il **quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025**.
- Quando le perdite, realizzate nell'esercizio 2020, riducano il **capitale al di sotto del minimo legale** previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere **rinviata fino al quinto esercizio successivo, quindi, anche in questo caso, entro il termine dell'approvazione del bilancio 2025**.



SCADENZE PREVISTE PER APPROVAZIONE E DEPOSITO BILANCIO

L'emergenza sanitaria, sociale ed economica ha determinato, anche per quest'anno, la possibilità di avere maggiore tempo a disposizione per la predisposizione di tutti gli adempimenti 2021 collegati al bilancio di esercizio dell'anno precedente: progetto di bilancio, relazione sulla gestione, consegna progetto di bilancio, relazione organo di controllo, deposito presso la sede sociale, convocazione, delibera di approvazione e deposito.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Legge 183/2020 prevede che:

“In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”

Di conseguenza, **l'assemblea di approvazione del bilancio** dell'esercizio 2020 può essere convocata entro 180 giorni, ossia entro **il 29 giugno 2021**. La norma si applica alle assemblee tenute $\frac{1}{4}$ no al 31 luglio 2021.

Il nuovo termine di 180 giorni - previsto inizialmente dal DL “Cura Italia” e poi prorogato dal DL 183/2020 - comporta uno “slittamento” del termine di versamento delle imposte.

Ciò in quanto l'articolo 17 del d.p.r. 435/2001 prevede che i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine ordinario di quattro mesi, versano il saldo ed il primo acconto entro l'ultimo giorno del primo mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

ADEMPIMENTI	NUOVI TERMINI ORDINARI (FACCOLTATIVI)
Progetto di bilancio e relazione sulla gestione	30/05/2021
Consegna Pd B e relazione organo di controllo	30/05/2021
Deposito presso la sede sociale	13/06/2021
Convocazione dell'assemblea di approvazione	21/06/2021
Delibera assemblea soci che approva il bilancio	29/06/2021
Deposito del bilancio e degli allegati in CCIAA	29/07/2021